

Causa C-901/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

10 dicembre 2019

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania)

Data della decisione di rinvio:

29 novembre 2019

Ricorrenti in primo grado e in appello:

CF

DN

Resistenti in primo grado e resistenti in appello:

Repubblica federale di Germania

VERWALTUNGSGERICHTSHOF

BADEN-WÜRTTEMBERG

(Tribunale amministrativo del Baden-Württemberg)

O r d i n a n z a

Nei procedimenti contenziosi amministrativi che vedono contrapposti

CF

- Ricorrente in primo grado -
- Ricorrente in appello -

(omissis)

e

Repubblica federale di Germania,
rappresentata dal Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat (Ministro
federale dell'Interno, dei Lavori pubblici e della Comunità nazionale),
a sua volta rappresentato dal Leiter des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (Direttore dell'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati),
(omissis)

- Resistente in primo grado -
- Resistente in appello -

sulla concessione della protezione sussidiaria e sull'accertamento di un divieto
nazionale di espulsione

(omissis)

e

DN

- Ricorrente in primo grado -
- Ricorrente in appello -

(omissis) [Or. 2]

contro

Repubblica federale di Germania,
rappresentata dal Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat (Ministro
federale dell'Interno, dei Lavori pubblici e della Comunità nazionale),

a sua volta rappresentato dal Leiter des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (Direttore dell'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati),
(omissis)

- Resistente in primo grado -
- Resistente in appello -

(omissis)

sulla concessione della protezione sussidiaria e sull'accertamento di un divieto
nazionale di espulsione

l'Undicesima Sezione del Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale
amministrativo del Baden-Württemberg) (omissis)

in data 29 novembre 2019

ha deliberato quanto segue:

I procedimenti sono sospesi.

Si sottopongono alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

- 1) Se l'articolo 15, lettera c), e l'articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE ostino all'interpretazione e all'applicazione di una disposizione di diritto nazionale secondo la quale una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato (nel senso che un civile, per la sua sola presenza nella zona interessata, correrebbe un rischio effettivo di subire una siffatta minaccia), nei casi in cui detta persona non sia interessata in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, può sussistere solo se è già stato accertato un numero minimo di vittime civili (morti e feriti).
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se la valutazione dell'eventualità di una minaccia in tal senso debba essere effettuata sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso specifico. In caso di risposta negativa: quali altri criteri del diritto dell'Unione debbano essere applicati nell'ambito di tale valutazione. **[Or. 3]**

Motivazione

I.

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale viene proposta nell'ambito di due procedimenti con cui i ricorrenti perseguono il riconoscimento della propria domanda di protezione sussidiaria. Essa verte sull'interpretazione dell'articolo 15, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011 L 337, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva qualifiche»), tenuto conto dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»).
- 2 Le disposizioni di diritto nazionale pertinenti sono quelle di cui all'Asylgesetz (legge in materia di asilo) nella versione pubblicata il 2 settembre 2008 (BGBl. I pag. 1798), modificata da ultimo dall'articolo 45 della legge del 15 agosto 2019 (BGBl. I pag. 1307) (in prosieguo: l'«AsylG»). L'articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell'AsylG («Protezione sussidiaria»), che attua l'articolo 2, lettera f), e l'articolo 15 della direttiva qualifiche, dispone quanto segue:

- 1) Uno straniero ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se nei suoi confronti sussistono fondati motivi di ritenere che corra un rischio effettivo di subire un grave danno nel suo paese d'origine. Sono considerati danni gravi:
 1. la condanna o l'esecuzione della pena di morte,
 2. la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o
 3. la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
 - 2) (...)
 - 3) Si applicano mutatis mutandis gli articoli da 3c a 3e. La persecuzione, la protezione contro la persecuzione o il timore fondato di persecuzione sono sostituiti dal rischio di grave danno, la protezione contro il grave danno o il rischio effettivo di grave danno; lo status di rifugiato è sostituito dalla protezione sussidiaria. **[Or. 4]**
- 3 L'articolo 3e dell'AsylG («Protezione all'interno del paese di origine»), che attua l'articolo 8 della direttiva qualifiche, stabilisce quanto segue:
- 1) Lo status di rifugiato non è accordato a uno straniero quando il soggetto:
 1. non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o ha accesso alla protezione contro persecuzioni ai sensi dell'articolo 3d in una parte del territorio del paese d'origine, e
 2. può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.
 - 2) Nel valutare se una parte del paese d'origine soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, al momento della decisione sulla domanda si tiene conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali dello straniero, in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE. A tal fine sono necessarie informazioni precise e aggiornate provenienti da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

II.

- 4 I ricorrenti sono cittadini afgani e provengono dalla provincia di Nangarhar. Le loro domande di asilo nella Repubblica federale di Germania sono state respinte dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati). I ricorsi proposti ai Verwaltungsgerichte (tribunali amministrativi) di

Karlsruhe e Friburgo non hanno avuto esito favorevole. Questa Sezione ha dichiarato parzialmente ricevibili i ricorsi in appello presentati dai ricorrenti. In sede di appello i ricorrenti continuano a chiedere la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 4 dell'AsylG. In subordine, essi chiedono anche il beneficio del divieto di espulsione, conformemente al diritto nazionale e subordinato alla verifica della protezione internazionale (omissis). [Sulla ricevibilità dei procedimenti d'appello]

III.

5 I procedimenti sono sospesi sino alla pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia **[Or. 5]** dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Questa Sezione chiede ulteriori chiarimenti sui criteri stabiliti dal diritto dell'Unione per la concessione della protezione sussidiaria in caso di violenza arbitraria ai danni della popolazione civile conseguente ai conflitti. Sussistono dubbi circa l'interpretazione dell'articolo 15, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera f), della direttiva qualifiche, in merito alle condizioni per la sussistenza di una minaccia grave e individuale ai sensi di tali disposizioni. Ad oggi la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi su tale aspetto (1.). La giurisprudenza finora sviluppata da altri giudici non è uniforme. Mentre in alcuni casi viene effettuata una valutazione globale sulla base di tutte le circostanze del singolo caso, altri approcci si concentrano principalmente sul numero di vittime civili (2.). Le risposte della Corte rilevano ai fini della decisione. Da esse dipende l'esito dei ricorsi. Ove una minaccia grave e individuale dipenda in modo determinante dal numero di vittime civili, le domande principali, relative alla protezione sussidiaria, dovrebbero essere respinte. Sulla base di una valutazione globale, comprensiva anche di altre circostanze che motivano il rischio, il grado di violenza attualmente sussistente nella provincia di Nangarhar risulta essere così elevato che i ricorrenti, i quali non hanno accesso alla protezione all'interno del paese di origine, subirebbero gravi minacce per la loro sola presenza (3.).

1.

6. Le questioni sottoposte alla Corte riguardano i criteri del diritto dell'Unione in base ai quali deve essere valutata l'esistenza di una minaccia grave e individuale ai sensi dell'articolo 15, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera f), della direttiva qualifiche. Non è possibile desumere in modo inequivoco le risposte a tali questioni sulla base della giurisprudenza sinora sviluppata dalla Corte. È vero che la Corte ha già dichiarato che l'esistenza di una minaccia grave e individuale derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche può essere considerata in via eccezionale provata quando il soggetto non è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che detto soggetto correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio in questione, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (sentenza del 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07,

EU:C:2009:94). Essa, tuttavia, non si è espressa circa i criteri per determinare l'esistenza di un siffatto rischio. Sebbene spetti ai giudici nazionali accertare e valutare i fatti [Or. 6], il diritto dell'Unione deve precisare, con riguardo ai criteri, il significato di una fattispecie che necessita di integrazione e valutazione. Lo stesso vale per l'intensità e l'ampiezza delle constatazioni di fatto necessarie a tal fine (sull'articolo 4 della Carta v. sentenza del 15 ottobre 2019, Dorobantu, C-128/18, punti 50 e segg., in particolare punto 55, e punti 58 e segg., in particolare punti 61 e 63).

7. Dall'articolo 15, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera f), della direttiva qualifiche non si evincono in modo chiaro le condizioni in cui un civile, non specificamente minacciato da un conflitto armato, corre un rischio effettivo di subire minacce gravi e individuali solo per la sua presenza in una zona di conflitto. Da un lato, il livello di violenza richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia depone a favore della tesi secondo cui ci si dovrebbe aspettare la presenza, nel passato, di un numero significativo di vittime; ciò corrisponderebbe alla caratterizzazione di tali circostanze come «situazione eccezionale» o come situazione avente un «carattere eccezionale» (sentenza del 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, EU:C:2009:94, punto 37 e seg.). D'altro canto, la lettera e la ratio della disposizione inducono a non attribuire al numero delle vittime una funzione esclusiva, ma di considerarlo uno dei fattori che, fra gli altri, costituiscono cumulativamente la base per effettuare una valutazione globale della situazione. Infatti, dal punto di vista concettuale, la presenza di vittime nel passato non rappresenta una conditio sine qua non di una minaccia, ma solo un indizio per accertare fatti analoghi. Inoltre, il carattere preventivo della protezione sussidiaria sarebbe vanificato se si dovesse attendere l'effettivo verificarsi di sofferenze terribili prima che sorga l'obbligo di fornire protezione ad altri civili, specialmente a quelli che sono riusciti a sottrarsi alla situazione pregiudizievole solo attraverso la fuga e la deportazione. Ciò depone, al contrario, a favore di una valutazione globale della pericolosità eccezionale di un conflitto per la popolazione civile in funzione di tutti i criteri pertinenti.
8. A questo proposito devono essere presi in considerazione anche gli aspetti sistematici. L'articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche deve essere interpretato autonomamente, in quanto disposizione del diritto dell'Unione. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea verificherà se la sua interpretazione sia compatibile con l'articolo 3 della CEDU, compresa la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in proposito (v. sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, EU:C:2009:94, punti 28 e 44, con riferimento alla CEDU, [Or. 7], sentenza del 17 luglio 2008, NA/Regno Unito, 25904/07, punti da 115 a 117; sull'articolo 4 della Carta v. anche la sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 2019, Dorobantu, C-128/18, EU:C:2019:857, punto 56 e seg.). La Corte europea dei diritti dell'uomo, da parte sua, presuppone che l'articolo 3 della CEDU e l'articolo 15 lettera c), della direttiva qualifiche offrano una protezione comparabile. In particolare, in circostanze eccezionali di una situazione in cui un civile è esposto a un rischio per la sua mera presenza nella zona interessata, possono essere

soddisfatti i requisiti di entrambe le disposizioni (CEDU, sentenza del 28 giugno 2011, Sufi e Elmi/Regno Unito, 8319/07 e 11449/07, punto 226). Se nell'interpretare autonomamente l'articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche occorre fare attenzione a che questa interpretazione sia compatibile con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ciò induce a non gravare comunque la protezione sussidiaria di condizioni più severe a carico della persona che chiede protezione rispetto a quelle che si applicano ai sensi dell'articolo 3 della CEDU. Ciò è confermato anche dal fatto che il diritto derivato dell'Unione europea deve essere interpretato in conformità con i diritti fondamentali, ma che, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, l'articolo 4 della Carta ha il medesimo significato e la medesima portata dell'articolo 3 della CEDU (sentenza del 19 marzo 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218, punti 78 e 91).

9. Ai sensi dell'articolo 3 della CEDU, al fine di valutare se la persona che richiede protezione sia esposta a un rischio effettivo («real risk») in caso di ritorno, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo richiede che le circostanze del singolo caso siano valutate complessivamente («cumulatively») (CEDU, sentenza del 23 agosto 2016, J.K. e altri/Svezia, 59166/12, punto 95). Con particolare riferimento al contesto di cui trattasi, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stimato l'intensità di un conflitto e il conseguente rischio effettivo per un civile di essere esposto a un trattamento illecito per la sua sola presenza, a causa di violenze generalizzate, sulla base di una valutazione globale di vari criteri, la cui scelta è stata descritta come non esaustiva ma adeguata al caso di specie, ossia le tattiche e i metodi bellici e la loro estensione, la diffusione locale delle ostilità e, infine, il numero di morti, feriti e sfollati (CEDU, sentenza del 28 giugno 2011, Sufi e Elmi/Regno Unito, 8319/07 e 11449/07, punto 241 e segg.). **[Or. 8]**

2.

10. In deroga a ciò, secondo la giurisprudenza delle giurisdizioni superiori tedesche sull'articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase, punto 3, dell'AsylG, che traspone l'articolo 15, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera f), della direttiva qualifiche, nel caso di persone non specificamente interessate a motivo di elementi peculiari della loro situazione personale, il riconoscimento di una minaccia grave e individuale presuppone necessariamente una rilevazione quantitativa del rischio di morte e di lesioni, espressa in termini di rapporto tra vittime e numero totale di abitanti nella zona interessata. Da un lato, tale rilevazione quantitativa è considerata un prerequisito formale necessario, in assenza del quale la valutazione complessiva discrezionale del rischio individuale per la persona interessata potrebbe essere errata: «Solo sulla base della rilevazione quantitativa (...) è possibile effettuare una valutazione complessiva discrezionale (...)» (omissis). Dall'altro, il riconoscimento di una minaccia individuale presuppone che il numero di vittime rilevato raggiunga una certa soglia minima. Pur non avendo fornito una precisazione in merito, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) ha tuttavia stabilito che una probabilità di essere feriti o uccisi pari a «circa lo 0,12% ovvero circa 1:800 all'anno»

(BVerwG, sentenza del 17 novembre 2011, 10 C 13.10, juris punto 7) è chiaramente inferiore al valore minimo richiesto. Secondo la giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), nel caso di un siffatto numero di vittime non sono necessarie ulteriori rilevazioni sull'intensità del pericolo, in quanto il numero di vittime accertate costituisce un mero rischio di danno imminente «così lontano dalla soglia di notevole probabilità che l'omissione, ossia l'omessa considerazione di ulteriori circostanze, non può ripercuotersi sul risultato» (BVerwG, sentenza del 17 novembre 2011 – 10 C 13.10 -, juris punto 23). Sotto questo profilo, gli aspetti discrezionali sono semplici «correttivi» (Berlit, ZAR 2017, 110 - 118).

11. Sulla base dei suddetti precetti elaborati dalle giurisdizioni superiori, la giurisprudenza dei giudici amministrativi di merito muove dall'assunto che, in ogni caso, in presenza di un rischio di 1:800 «nemmeno una valutazione globale discrezionale è in grado di modificare l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, punto 3, dell'AsylG» (omissis). Il requisito di una soglia quantitativa minima caratterizza pertanto l'applicazione dell'articolo 15, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera f), della direttiva qualifiche nell'ordinamento giuridico tedesco (omissis) **[Or. 9]** (omissis). [Identificativi delle decisioni degli Oberverwaltungsgericht tedeschi]
12. In altri Stati europei la giurisprudenza presenta un elevato grado di difformità, atteso che si applicano criteri diversi e i fatti sono giudicati in modo divergente. Il Verwaltungsgerichtshof austriaco (Corte amministrativa) basa la propria analisi dei rischi su una valutazione a tutto tondo dei possibili pericoli e segue gli orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (omissis). [Identificativi delle decisioni] I giudici del Regno Unito sembrano attribuire una notevole importanza alle rilevazioni quantitative. Indipendentemente dalla possibile rilevanza dei criteri qualitativi, il numero delle vittime sembra rivestire importanza ai fini dell'esclusione (omissis). [Identificativi delle decisioni] Le considerazioni quantitative svolgono un ruolo importante anche in una decisione della Cour Nationale du Droit d'Asile francese (Tribunale nazionale in materia di diritto d'asilo), dove sono tuttavia valutate senso contrario rispetto ai suddetti organi giurisdizionali (omissis). [Identificativo della decisione] Il Conseil du Contentieux des Etrangers belga (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) valuta una serie di criteri, oltre al numero delle vittime e degli sfollati, fra cui la tipologia, il numero e la portata delle ostilità, la natura del conflitto e le sue ripercussioni sulla popolazione civile (omissis). [Identificativo della decisione] La Svizzera non è vincolata dalla direttiva qualifiche, ma fornisce comunque protezione in caso di pericolo concreto derivante da situazioni quali guerra, guerra civile e violenza generalizzata. Nella relativa valutazione, il Bundesverwaltungsgericht svizzero (Tribunale amministrativo) è cauto riguardo alle cifre, sulla cui affidabilità **[Or. 10]** e valore probatorio nutre dubbi (v. al riguardo anche Bundesverfassungsgericht tedesco (Corte costituzionale federale), ordinanza del 25 aprile 2018 – 2 BvR 2435 (omissis), e pone altresì l'accento su una serie di altri fattori (Svizzera. Bundesverfassungsgericht (omissis). [Identificativo della decisione] Infine, l'UNHCR adotta un approccio molto

ampio, secondo il quale devono essere prese in considerazione anche le conseguenze indirette e a lungo termine di un conflitto nonché la tutela generalizzata dei diritti umani (UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 30.08.2018, Linee guida dell'UNHCR sull'eleggibilità per la valutazione delle necessità di protezione internazionale dei richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan, p. 104). Anche la letteratura scientifica sostiene approcci miranti a fondare la valutazione su una base ampia (omissis).

3.

13. I ricorrenti sono civili provenienti dalla provincia di Nangarhar. Sulla base delle audizioni dei ricorrenti dinanzi a questa Sezione nelle udienze del 28 novembre 2019, è altresì pacifico, in base a quanto da essi rispettivamente sostenuto, che ad essi non deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria solo in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, punto 1 o 2, dell'AsylG (articolo 15, lettera a) o b), della direttiva qualifiche). Questa Sezione, inoltre, non è convinta che i ricorrenti siano colpiti in modo specifico dalle violenze indiscriminate in atto nella provincia a motivo di elementi peculiari della loro situazione personale in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia sull'articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche (v. sentenza del 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, EU:C:2009:94, punto 39).
14. Stando agli accertamenti di fatto effettuati da questa Sezione per quanto riguarda la situazione generale della sicurezza in Afghanistan alla data della presente decisione [articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva qualifiche], i ricorrenti, ove ritornino nella provincia di Nangarhar, rischierebbero effettivamente di essere esposti per la loro presenza a una minaccia grave e individuale derivante dalla violenza indiscriminata determinata dal conflitto. Ciò presuppone, tuttavia, che tale ipotesi non sia esclusa dall'entità delle vittime civili sinora lamentate, rilevata in termini quantitativi, ma si basi su una valutazione globale di tutti i criteri pertinenti. Questi includono, in particolare, le ripercussioni indiscriminate delle ostilità, il numero, l'imprevedibilità e la distribuzione geografica di tali atti e il conseguente numero elevato di sfollati **[Or. 11]** e di vittime civili. Gli accertamenti si possono riassumere nel modo seguente:
15. Nel conflitto in Afghanistan, le forze di sicurezza del governo si contrappongono agli attori non statali antigovernativi. Le forze di entrambe le parti sono altamente frammentate e, in varia misura, caratterizzate da corruzione, lotte intestine per il potere, mancanza di disciplina e criminalità. Esse sono fortemente integrate con popolazione civile. Ciò vale soprattutto per i Talebani e il cosiddetto «Stato islamico nella provincia del Khorasan» (in prosieguo: l'«ISKP»), che reclutano in parte combattenti stranieri, ma anche uomini della popolazione locale. Il conflitto, tuttavia, coinvolge - da entrambe le parti - anche altri gruppi militanti radicati localmente e comandati da capi tribù, signori della guerra o criminali locali. Pertanto, i combattenti e la popolazione civile si mescolano in larga misura.

16. Gran parte della provincia di Nangarhar non è sotto il controllo effettivo di una parte coinvolta nel conflitto. In particolare, né il governo afghano né i Talebani riescono a fornire stabilità. Nella provincia i Talebani non sono gli unici ad avere una posizione di forza. La provincia è anche una roccaforte dell'ISKP e, inoltre, sul territorio della stessa sono attivi vari altri gruppi terroristici. A Nangarhar le forze armate statali concentrano quindi le loro operazioni contro gli insorti sia con operazioni a terra che con attacchi aerei. In entrambi i casi, sono colpiti i rifugi della popolazione civile e le strutture civili perché gli insorti utilizzano questi luoghi. Le forze statali sono quindi responsabili di una parte considerevole di vittime civili. In particolare, i Talebani, che sono scossi anche da conflitti interni, e l'ISKP si combattono tra loro, soprattutto a Nangarhar. Le forze di sicurezza dello Stato non sono in grado di proteggere la popolazione civile.
17. La situazione della sicurezza a Nangarhar è tuttavia anche altamente volatile perché la provincia è altresì contesa tra gli insorti. Confina con le ex aree tribali del Pakistan (attualmente aree tribali di amministrazione federale). I combattenti di entrambe le parti possono ricongiungersi ad altri ritirandosi attraverso il confine aperto, i gruppi militanti ricevono rifornimenti in questo modo. La situazione del confine consente il contrabbando di merci da e verso il Pakistan. Nella provincia è anche coltivato su larga scala [Or. 12] il papavero da oppio. Nangarhar è la quarta regione afghana per superficie coltivata ad oppio, con livelli record di produzione di oppio nel 2017 e 2018. La produzione di oppio è una delle più importanti fonti di reddito per i gruppi antigovernativi di Nangarhar, che anche per questo motivo si contendono la regione.
18. Gli insorti causano ingenti danni ai civili. L'ISKP diffonde deliberatamente il terrore tra la popolazione civile attaccando scuole, ospedali e istituzioni caritative o religiose. Anche i Talebani, tuttavia, provocano vittime fra i civili, pur avendo dichiarato di voler risparmiare la popolazione civile. Le modalità con cui si esplicano le loro ostilità, tuttavia, comportano inevitabilmente violenza indiscriminata. Questo vale per tutti gli insorti. Si trincerano nelle abitazioni e utilizzano le strutture civili per i propri scopi, diventando in tal modo un bersaglio. Gli obiettivi statali che attaccano si trovano spesso nei centri urbani. I loro metodi di combattimento provocano danni indiscriminati, ad esempio facendo esplodere bombe in luoghi affollati, attaccando strutture accessibili al pubblico, senza distinzione tra combattenti e non combattenti durante gli attacchi.
19. Questa natura del conflitto e questo tipo di metodi di combattimento hanno comportato sino ad oggi conseguenze inaccettabili per la popolazione civile di Nangarhar. Nel 2018, ogni settimana sono stati conteggiati in media 12,6 episodi di conflitto associati agli insorti. Anche nel 2019 si registra un elevato livello di violenza. Gli interventi delle forze armate, gli attacchi, le ostilità tra insorti e la criminalità legata ai conflitti, che provocano vittime civili, si attestano ad un livello costantemente elevato. Solo per citare alcuni esempi: morti civili in attacchi aerei delle forze armate e attentati suicidi di insorti (Hisarak e Jalalabad, marzo); migliaia di sfollati in pesanti combattimenti tra Talebani e ISKP (Scherzad e Khogyani, aprile); uccisione per errore di una famiglia di sei persone

da parte delle forze armate afgane (Scherzad, maggio); numerose vittime in un attacco suicida durante una festa di matrimonio (Patschir-o Agam, luglio); decine di vittime civili per una serie di attentati dinamitardi nel giorno dell'indipendenza afgana (tutti a Nangarhar, agosto); morti civili per autobombe e kamikaze (Jalalabad e Mohmand Dara, settembre); circa 70 vittime per l'attacco non riuscito di un drone dell'esercito statunitense (Khogyani, settembre); in ottobre, diverse bombe esplose in tutta la provincia, tra cui un attentato a una moschea di Haska Mina **[Or. 13]** che ha causato più di 120 vittime civili. Nel settembre 2019, nella provincia vi sono state azioni militari statunitensi 24 giorni su 30, raggiungendo un massimo di 26 azioni militari al giorno (in media più di sei quotidianamente).

20. Con una popolazione compresa tra 1,6 e 1,8 milioni di abitanti, nel 2018 a Nangarhar vi sono state tra le 1 517 e le 1 815 vittime civili (morti e feriti). Ciò corrisponde allo 0,08-0,11% della popolazione o ad un rapporto di 1:1 190-1:880. Deve tuttavia segnalarsi anche il numero spaventosamente elevato di sfollati interni. Un terzo della popolazione di Nangarhar è costituito da sfollati e rimpatriati. Nel 2018 più di 12 000 persone sono state sfollate da Nangarhar e più di 11 000 vi sono state sfollate. Il numero di persone che vivono in insediamenti provvisori è elevato, così come i costi che la popolazione civile deve sostenere per soddisfare i bisogni primari. Le cure mediche, la sicurezza alimentare e gli standard igienici sono inadeguati. Il numero di sfollati è probabilmente aumentato notevolmente nel 2019 sino ad oggi, soprattutto a causa dei combattimenti tra insorti e dei tentativi delle forze di sicurezza statali volti a cacciare gli insorti da alcune parti della provincia di Nangarhar. Nel marzo 2019, ad esempio, 21 000 persone sono state sfollate a causa di combattimenti a Kunar e Nangarhar, compresa più della metà della popolazione di un distretto colpito. Nel mese di maggio, più di 56 000 persone sono state sfollate a Scherzad e Khogyani a seguito di pesanti combattimenti tra insorti, nei quali sono poi intervenute anche le truppe statali. All'inizio di agosto 2019, oltre 4 000 persone sono state sfollate in tutta la provincia di Nangarhar. Queste sole operazioni di sfollamento verificatesi nel 2019 hanno finora riguardato oltre 81 000 persone e quindi circa il 5% della popolazione di Nangarhar.
21. I ricorrenti non possono avvalersi della protezione interna (articolo 3e dell'Asylgesetz, articolo 8 della direttiva qualifiche). Secondo gli accertamenti di fatto effettuati da questa Sezione, le città di Kabul, Herat e Mazar-e Sharif possono in linea di principio essere considerate come luoghi in cui la protezione interna può essere effettivamente garantita, nonostante le notevoli difficoltà per una parte della popolazione civile e una situazione di sicurezza precaria. Gli uomini adulti abili senza obblighi alimentari sono in grado di garantire la propria sussistenza minima anche in assenza di una rete familiare o sociale. Di norma, tuttavia, non è pensabile che persone con maggiore vulnerabilità vi si stabiliscano (omissis) **[Or. 14]** (omissis) [Identificativi delle decisioni dei tribunali tedeschi e di altri paesi europei].
22. Il ricorrente nel [primo] procedimento (omissis) è vedovo e, se dovesse tornare in Afghanistan, sarebbe l'unico responsabile del figlio nato nel 2015. Gli altri suoi

familiari vivono esclusivamente a Nangarhar, egli non dispone di una rete sociale a Kabul, Herat o Mazar-e Sharif. Dovrebbe occuparsi da solo del bambino e, nelle circostanze attualmente esistenti in Afghanistan, non sarebbe in grado di garantire al contempo il sostentamento di sé stesso e del figlio. Il minimo per la sussistenza non sarebbe garantito.

- 23 Il ricorrente nell’[altro] procedimento (omissis) è sposato e ha cinque figli. Non vi è una sufficiente certezza che la famiglia di sette persone possa trovare un alloggio adeguato nelle tre città; inoltre il ricorrente, che per tutta la sua vita è stato assoggettato all’influenza determinante del padre, non ha un’istruzione e, nel complesso, dà l’impressione di avere scarsa capacità di affrontare la vita, di riuscire, con un grado sufficiente di probabilità, ad assicurare il sostentamento dei suoi figli, di sua moglie e di sé stesso senza il sostegno e l’appoggio delle persone di riferimento della sua famiglia. Anche nel suo caso il minimo per la sussistenza non sarebbe garantito.

IV.

- 24 La presente ordinanza non è impugnabile.

(omissis)

[Aspetti procedurali; firme]